

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽³⁾, prevede la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano alle condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica all'epoca nella quale la Comunità entrava nella terza fase dell'unione economica e monetaria. Tale regolamento comprende anche norme relative all'unità monetaria nazionale di quegli stessi Stati membri nel periodo di transizione che si sarebbe concluso il 31 dicembre 2001, e norme relative alle banconote e alle monete metalliche.

(2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro.

⁽¹⁾ Parere espresso il 1° dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 316 del 13.12.2005, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(3) Nel regolamento (CE) n. 974/98 è stabilito un calendario per il passaggio all'euro negli Stati membri ora partecipanti. Nell'intento di fornire chiarezza e certezza riguardo alle norme relative all'introduzione dell'euro in altri Stati membri, è necessario stabilire disposizioni generali, per precisare come si determineranno in futuro i vari periodi di transizione per il passaggio all'euro.

(4) È opportuno prevedere un elenco degli Stati membri partecipanti, che potrà essere esteso quando altri Stati membri adotteranno l'euro come moneta nazionale.

(5) Per predisporre un agevole passaggio all'euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo di transizione tra la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Il periodo di transizione dovrebbe essere al massimo di tre anni, e comunque quanto più breve possibile.

(6) Il periodo di transizione può essere ridotto a zero, nel qual caso la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido se uno Stato membro non ritiene necessario un periodo di transizione più lungo. In tal caso sul suo territorio le banconote e le monete metalliche in euro avranno corso legale alla data di adozione dell'euro. Lo Stato membro interessato potrà beneficiare tuttavia di un periodo di «abbandono graduale» della durata di un anno, nel corso del quale in nuovi strumenti giuridici si potrà continuare a far riferimento all'unità monetaria nazionale. In tal modo, gli operatori economici dello Stato membro disporranno di un maggiore lasso di tempo per adeguarsi all'introduzione dell'euro, il che agevolerà tale passaggio.

(7) Nel periodo di circolazione delle due monete, dovrebbe essere possibile per il pubblico cambiare gratuitamente le banconote e monete metalliche nell'unità monetaria nazionale in banconote e monete metalliche in euro, fatti salvi determinati massimali.

(8) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,